



**TRIBUNALE DI ANCONA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

SENT. N. 624/06  
SEZIONE LAVORO  
N 567/04/RGL  
N 4714 CROM  
DEP 29 LUG 2006

Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Maria Viscito, quale giudice del lavoro ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 567/2004 R.G.Lav., discussa all'udienza del giorno 16 giugno 2006 e vertente tra le seguenti parti:

**RICORRENTE**

**UNIONE SINDACALE DENOMINATA ANP. ANQUAP/CIDA**  
*IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE VALENTINO FAVERO*  
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Speciale e rappresentata e difesa dall'avv. G. Paolucci, giusta procura a margine del ricorso introduttivo in opposizione;

**RESISTENTE**

**FED. GILDA UNAMS .. SEZ. PROV. ANCONA**  
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cintioli, che la rappresenta e difende per procura in margine alla memoria di costituzione e risposta.

**FED. UIL SCUOLA SEZ. PROV. ANCONA**  
**FED. CGIL SCUOLA SEZ. PROV. ANCONA**

Non costituite

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**RICORRENTE:** "dichiarare illegittima e priva di ogni effetto la deliberazione del Comitato dei Garanti presso la Direzione Provinciale del lavoro di Ancona del 23.01.2004 nonché quella precedentemente emessa del 24.11.2003 dalla Commissione elettorale presso l'istituto scolastico Panzini di Senigallia e, conseguentemente annullare i risultati della commissione elettorale all'esito delle votazioni per le RSU del 09.10.11 dicembre 2003 presso l'Istituto Professionale di Stato Panzini di Senigallia.

Con vittoria di spese ed onorari."

**RESISTENTE:** "Rigettare la richiesta di annullamento della delibera di esclusione della lista ricorrente e confermare in ogni sua parte il provvedimento di esclusione della competizione elettorale 09.10.11. dicembre 2003 per la nomina delle RSU presso l'Istituto professionale Panzini di Senigallia così come deliberato all'unanimità dei membri della Commissione elettorale in data 24.11.2003 e successivamente confermato dal comitato dei garanti in data 23.01.2004.

Accertare e dichiarare comunque la legittima esclusione della lista ricorrente in conseguenza del tardivo deposito rispetto ai termini di legge del 10.11.2003 della delega necessaria per il deposito della lista elettorale.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari."

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 09.04.2004 la ricorrente impugnava la delibera della Commissione Elettorale presso l'Istituto di Stato Panzini di Senigallia, eccependo la illegittimità della stessa per diversi motivi: 1) la violazione delle norme contrattuali ed in particolare dell'accordo quadro 07.08.1998; 2) la lesione dei diritti di rappresentanza dei lavoratori iscritti; 3) la violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Chiedeva, pertanto, quanto in epigrafe indicato.

Si costituiva e resisteva in giudizio la resistente contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo e rilevando la legittimità della decisione assunta e la esclusione della lista per motivi sia formali che sostanziali.

Concludeva come sopra indicato.

La causa è stata discussa all'udienza del 16.06.2006, sulla scorta dei documenti depositati dalle parti, come da dispositivo di cui si dava lettura in udienza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

La normativa di riferimento è costituita dal d. leg.vo 165/01 e dall'accordo collettivo quadro del 07.08.1998.

L'art. 2 comma 1 dell'accordo stabilisce che "le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rsu nelle amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti"; mentre il secondo comma dispone che "oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per le elezioni delle rsu anche altre organizzazioni sindacali, purchè costituite in associazione con proprio statuto ed aderenti al presente accordo".

L'art. 42 comma 6 del dec. Leg.vo, che costituisce la norma fondamentale in materia, dispone che i componenti delle rsu sono equiparati ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dalla legge 300/1970, ai dirigenti delle rsa istituite presso i datori di lavoro privati; il comma 9 della stessa norma stabilisce che "gli accordi e i contratti collettivi riguardanti l'area contrattuale

dei dirigenti possono prevedere la costituzione di apposite rappresentanze sindacali".

A ciò si aggiunge quanto previsto dall'art. 43 del medesimo decreto legislativo, sulla base del quale è previsto che le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva abilitate a costituire le rappresentanze sindacali sono solamente quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al 5% dei dipendenti del comparto".

Emerge dall'interpretazione sistematica delle norme citate, sia quelle legislative che quelle contrattuali, che:

- 1) le organizzazioni sindacali abilitate a costituire rappresentanze sindacali sono quelle in possesso di un determinato requisito numerico;
- 2) gli accordi ed i contratti collettivi possono prevedere per i dirigenti la costituzione di apposite rappresentanze sindacali, derivandone che detta categoria, avendo una autonoma capacità contrattuale distinta da quella degli altri dipendenti, non può partecipare, insieme alle rappresentanze sindacali degli altri lavoratori, alla competizione per la costituzione delle rsu.

Non risulta poi essere stata fornita la prova della sussistenza del requisito numerico.

In considerazione di quanto espresso non appare ammissibile la partecipazione della lista ricorrente alle elezioni per le rsu ed inammissibile si profila il presente ricorso.

Le spese vista la natura della controversia possono essere compensate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica in persona della dr.ssa Maria Viscito, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate

Così deciso in Ancona il 16 giugno 2006.

IL CANCELLIERE C1  
(Maria Cori)

IL GIUDICE  
(dr.ssa Maria Viscito)

V° Depositato oggi in Cancelleria  
ai sensi dell'art. 133 c.p.c.

Ancona, 29 LUG 2006

IL CANCELLIERE C1  
(Maria Cori)